



Approfondimento n. 1 - 11 marzo 2024

# LA GESTIONE DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE ARERA PER I COMUNI

Simone Pellegrin, Caterina Roncati



#AreaTributi  
#AreaContabilità  
#AreaPersonale  
#AreaAziendePubbliche



## L'introduzione delle componenti perequative nel settore dei rifiuti

---

Con deliberazione 3 agosto 2023 n. 386 ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti a due differenti fattispecie: la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi. La nuova disciplina è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024 e sebbene sia passata fino ad ora piuttosto sottotraccia, complice anche la massima attenzione rivolta agli altri obblighi introdotti dall'Autorità in materia di Piano Finanziario e adeguamento dei contratti, coinvolge direttamente tutti i contribuenti TARI a livello nazionale. ARERA ha già infatti stabilito la misura dell'esborso che ogni cittadino dovrà versare contestualmente al pagamento della Tassa Rifiuti, pari complessivamente ad 1,60 € per ciascuna utenza.

La ratio che sta alla base di tale novità regolatoria consiste nella necessità di ripartire gli oneri per le due differenti problematiche sull'ambito nazionale, attuando così una perequazione orizzontale. La prima questione è connessa ai costi di gestione della fine vita dei rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune durante le operazioni di pesca oppure occasionalmente con qualunque mezzo; tra questi sono stati inclusi altresì i rifiuti volontariamente raccolti nell'ambito delle campagne ambientali. La Legge 60/2022 stabilisce infatti che tali costi debbano essere distribuiti sull'intera collettività, demandando proprio ad ARERA la determinazione delle modalità applicative. La seconda fattispecie consiste nelle misure agevolative concesse per eventi eccezionali e calamitosi: l'Autorità però non definisce i dettagli in merito a tali riduzioni, che dovrebbero quindi essere determinate con specifiche norme statali, o in subordine direttamente dagli enti locali nei propri regolamenti TARI e che potranno in futuro trovare copertura mediante questo fondo perequativo istituito ad hoc.

In merito alle modalità di determinazione dell'iter di quantificazione e riconoscimento dei rimborsi ai gestori del recupero e smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati nei mari, la Delibera è molto specifica e disegna un cronoprogramma a ritmi serrati che prenderà l'avvio entro il 31 ottobre 2024, quando proprio tali gestori beneficiari del rimborso dei costi di trattamento dovranno presentare istanza agli Enti Territorialmente Competenti con riferimento agli oneri sostenuti nell'anno 2023. Seguono poi ulteriori fasi (di validazione, calcolo e transazioni monetarie) che porteranno entro il 30 giugno 2025 al versamento dei costi riconosciuti. Nell'iter sono coinvolte quindi le Società che gestiscono i rifiuti, ma anche gli Enti Territorialmente Competenti ed i gestori della tariffazione TARI che materialmente dovranno provvedere, già dal 2024, ad inserire negli avvisi di pagamento (e quindi incassare) i supplementi per ciascun contribuente. Parallelamente l'Autorità ha provveduto ad aggiornare la regolazione sulla trasparenza in modo da consentire ai cittadini l'opportuna informazione sulle finalità per cui tali componenti perequative sono state istituite.

A decorrere dall'anno 2025 ARERA provvederà ad aggiornare gli importi già determinati per il primo anno di applicazione, sulla base delle effettive necessità che risconterà annualmente nell'apposita relazione da redigere a cura di CSEA, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali,

che nel nuovo meccanismo perequativo rivestirà un ruolo determinante dal momento che sarà chiamata a gestire il flusso informativo e monetario da e verso i soggetti che gestiscono la TARI.

Il 2024 si connota quindi nuovamente come stagione di novità e cambiamenti in ambito di gestione dei rifiuti: dall'aggiornamento delle regole per l'adeguamento dei Piani Finanziari alla ridefinizione dei contratti di servizio sulla base dello schema-tipo emanato dall'Autorità, passando per l'introduzione dei meccanismi perequativi, le sfide poste da ARERA con le deliberazioni emanate il 3 agosto scorso coinvolgono molteplici attori, non sempre attrezzati, confermando uno scenario in continuo e delicato mutamento.

## Oggetto dell'approfondimento

---

Il presente approfondimento vuole fornire una lettura orientata a tutti gli uffici tributi (ed i soggetti gestori della riscossione della TARI) in merito alle principali questioni lasciate aperte dalla regolamentazione di ARERA, che si limita per il momento all'allegato alla delibera 386/2023. Le perplessità applicative appaiono notevoli e comportano il rischio di una applicazione diversificata della materia sul territorio nazionale: ciò avrebbe l'inevitabile conseguenza di vanificare il concetto stesso di "perequazione" da intendersi come compartecipazione di tutti i contribuenti alla copertura dei costi precedentemente illustrati.

Proponiamo di seguito le domande che abbiamo ritenuto più rilevanti in materia di Perequazione e la nostra interpretazione funzionale a superare i dubbi pratici più ricorrenti.

### ***Le componenti perequative si applicano a ciascuna utenza TARI: cosa si intende per utenza?***

In base al testo sopra richiamato, l'utenza coincide con l'immobile o l'area soggetta a tariffazione come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del D.M. 20 aprile 2017:

unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente».

Dalla lettura della disposizione pare pacifico che sia considerabile utenza tanto l'abitazione quanto il box, tanto l'ufficio del professionista quanto quello interno all'autofficina. Appare tuttavia doveroso considerare che sul territorio nazionale non vi sia un'uniformità di traduzione del concetto di utenza, all'interno della gestione della TARI. Alcuni enti consentono la dichiarazione congiunta di abitazione e pertinenza anche se con riferimenti catastali diversi, sommando la superficie complessiva, mentre altri pretendono la suddivisione in base all'identificativo catastale (in questi casi un'utenza deve corrispondere con una unità immobiliare). È opportuno specificare che nei Comuni che applicano il Metodo Normalizzato (stragrande maggioranza) non si configura, a livello TARI, una differenza di trattamento in termini di calcolo del tributo e pertanto sono ammissibili e legittime entrambe le modalità.

Tuttavia in ambito di identificazione delle utenze ai fini dell'applicazione delle componenti perequative ci troveremmo in presenza di una differenza sostanziale: il soggetto che ha

dichiarato 100 mq di abitazione e 20 mq di box dovrebbe pagare 2 volte le componenti perequative mentre il soggetto che ha dichiarato 120 mq di utenza domestica le pagherebbe una solta volta. Onde ovviare a problematiche di disparità di trattamento come quelle sopra descritte la soluzione non può che essere quella di considerare una unica utenza in entrambi i casi visti sopra. Per i Comuni che applicano il Metodo Normalizzato si potrebbe semplificare considerando lo stesso concetto già espresso dal Dipartimento delle finanze del MEF quando si espresse in merito alla non duplicabilità della tariffa variabile in caso di abitazione e locali accessori:

In relazione alle problematiche innanzi evidenziate, è essenziale soffermarsi sul contenuto della locuzione di utenza domestica che deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze.

Nell'ambito delle utenze non domestiche andrebbe fatto il medesimo ragionamento, sempre per evitare la disparità di trattamento tra Comuni che considerano tali utenze sulla base dell'attività prevalente (soluzione comunque sconsigliabile perché potenzialmente foriera di iniquità) e Comuni che invece esigono la distinzione sulla base dell'attività effettivamente svolta all'interno delle diverse frazioni dell'immobile. Nel primo caso si prenderebbe in considerazione una sola utenza, mentre nel secondo caso ne avremmo tante quante sono le differenti destinazioni d'uso. Anche in questo caso occorre considerare l'utenza come l'unità produttiva di rifiuti contraddistinta dal medesimo punto di accesso, ubicata nello stesso immobile e detenuta o condotta dallo stesso soggetto passivo (con le eccezioni del caso ad es. la presenza di due riferimenti catastali contigui per il medesimo immobile produttivo, ove si configuri una medesima utenza). Non sarebbe infatti sensato considerare "utenza" ciascuna porzione della medesima attività produttiva.

Ipotizziamo due casi: una carrozzeria di 200 mq ubicata in un Comune che adotta la modalità di attribuzione dell'attività prevalente ed un'altra carrozzeria composta da area di lavorazione con dimensione pari a 150 mq, con annessi 20 mq di ufficio e 30 mq di magazzino. Interpretando l'utenza come singola porzione di immobile ci troveremmo nella situazione di applicare le componenti perequative in modo differenziato: una volta sola nel primo caso e addirittura tre volte nel secondo caso (a parità di unico proprietario, di superficie e di rifiuti potenzialmente prodotti).

Probabilmente nell'attribuzione delle componenti perequative all'utenza sulla base del numero e non dell'importo dovuto (come accade per il TEFA, che funziona come "addizionale" alla TARI) oppure della superficie occupata (come la TARI stessa), ARERA ha sottovalutato le dinamiche operative e le differenti modalità applicative del concetto di utenza all'interno dei Comuni italiani. Si consideri infatti che trattandosi di componenti perequative risulta imprescindibile trovare una perfetta univocità di applicazione onde evitare di mettere in crisi il concetto stesso di perequazione.

### ***Entro il 31 marzo 2025 i Comuni cosa dovranno versare a CSEA?***

Sulla modalità di riscossione delle componenti perequative non paiono esserci dubbi: il Comune dovrà richiederle ai contribuenti mediante la bollettazione della Tassa Rifiuti ed incassarle

all'interno del proprio bilancio. Sfortunatamente non si è ancora colta l'occasione dell'istituzione di un codice tributo (utilizzabile mediante modello F24) per destinare direttamente alla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) le entrate generate da tali componenti. Questa soluzione, ad oggi utilizzata per il TEFA, consente una semplificazione notevole perché evita al Comune – che non può configurarsi come reale beneficiario di tali entrate – una contabilizzazione che, come si vedrà oltre, risulta decisamente onerosa e complessa.

Parecchi problemi applicativi, ma prima ancora di merito, appaiono quando gli enti sono chiamati prima a rendicontare e poi a versare la quota a CSEA. ARERA dispone che la rendicontazione avvenga semplicemente moltiplicando le componenti perequative per il numero totale di utenze presenti nell'anno (a-1) all'interno della banca dati comunale. Così facendo non si è però considerato che entro il 31 gennaio il Comune rendiconterebbe un importo parziale in quanto il termine per estrapolare il dato è stabilito precedentemente alla scadenza per la presentazione della dichiarazione TARI riferita all'annualità (a-1), che come noto è fissata nel 30 giugno dell'anno nel quale è iniziata l'occupazione o la detenzione dei locali. Lo stesso discorso vale per le utenze che al 31 gennaio risultano ancora aperte ma che potrebbero di fatto essere già cessate: anche in questo caso, stante il termine del 30 giugno dell'anno successivo, il Comune verrebbe a conoscenza della cessazione solo dopo aver rendicontato ad ARERA la quota ad essa spettante.

Sulla base di quanto rendicontato poi, i Gestori della Tariffa sono tenuti al riversamento a CSEA entro il 31 marzo delle somme indicate, al netto dell'eventuale riconoscimento dei costi del Gestore per cui si rimanda alla lettura dell'Allegato alla Delibera 386/2023, che però coinvolge una sparuta minoranza di enti. Tuttavia, com'è noto, tali somme potrebbero non essere ancora nella disponibilità della tesoreria comunale in quanto una parte di contribuenti potrebbero non aver ancora provveduto all'effettivo versamento (perché morosi, perché in procinto di dichiarare la cessazione dell'utenza come sopra indicato, perché di fatto già cessati ma non ancora cancellati dalla base imponibile, etc.). In questo modo al Comune sarebbe imposta una prestazione economica nei confronti di CSEA che avverrebbe in potenziale anticipazione di un'entrata, che potrebbe anche non concretizzarsi mai.

A questo punto è bene ricordare che l'Autorità non è stata investita della funzione di stabilire nuove entrate a carico della fiscalità: tale potere spetta costituzionalmente solo alla Legge. Se da un lato la componente perequativa connessa ai rifiuti accidentalmente pescati trova il fondamento nell'art. 2, comma 7, della legge 60/2022, altrettanto non può dirsi con riguardo alla componente destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Fino all'intervento di ARERA era di fatto in atto un meccanismo di perequazione, in quanto il Legislatore interveniva con provvedimenti finalizzati alla copertura dei costi, sollevando le comunità locali colpite. Tra i diversi interventi ha sempre trovato spazio anche il riconoscimento degli importi necessari a fare fronte alla copertura dei costi del servizio in sostituzione dei contribuenti colpiti dagli eventi avversi.

In ogni caso la pretesa del versamento delle componenti perequative a CSEA anche in assenza di un'effettiva riscossione a carico dei contribuenti appare illogica oltre che illegittima. Decisamente più sostenibile sarebbe il riversamento di quanto effettivamente riscosso entro marzo sulla base dei dati comunicati a gennaio 2025 e riferiti alla base imponibile dell'anno 2024;

le somme non ancora entrate nelle casse dell'ente potranno essere riversate a CSEA allorquando si concretizzeranno e potranno quindi essere rendicontate con la successiva scadenza (31 gennaio 2026). Nella stessa occasione il Comune avrà l'onere di aggiornare le eventuali cessazioni e nuove aperture che si saranno verificate, anche con riferimento al primo anno di applicazione: in questo modo a gennaio 2026 si potrà evidenziare che rispetto a quanto dichiarato l'anno precedente, con riferimento al periodo di imposta 2024, si sono aggiunte alcune utenze mentre altre sono cessate. L'eventuale saldo positivo o negativo, sarà poi corrisposto a CSEA, sempre sulla base di quanto effettivamente riscosso: in questo modo non ci saranno anticipazioni indebite ed il Comune provvederà al riversamento di tutto quanto incassato nell'anno precedente, indipendentemente dall'annualità di imposta.

### ***Accertato o incassato? Le ricadute sui bilanci comunali***

Ai fini della gestione contabile delle componenti perequative l'aspetto più rilevante resta la determinazione del valore complessivo delle stesse in sede di riversamento a CSEA: somme accertate (bollettate) o incassate?

E' evidente come l'orientamento che attualmente traspare dalla lettura semplice delle disposizioni di ARERA sia fortemente penalizzante per gli equilibri di competenza e di cassa del bilancio comunale che si troverebbe a fare da "cassa" a CSEA, dovendo anticipare somme non ancora incassate o addirittura, seppure in casi che dovrebbero essere residuali, che andranno a costituire crediti inesigibili. Il problema non è dunque solo di cassa ma anche di competenza in quanto, come sappiamo e come probabilmente sfugge ad ARERA, lo stanziamento accertato della TARI comporta sempre un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità che, a questo punto, dovrebbe essere previsto anche per la posta in entrata corrispondente alle componenti perequative. In questo modo quella che secondo ARERA dovrebbe costituire un'operazione a saldo zero diverrebbe per gli enti un ulteriore motivo di difficoltà di quadratura della parte corrente del bilancio.

La portata negativa del riflesso conseguente sulla gestione di cassa rischia di porre in particolare difficoltà gli enti che già oggi che si trovano in situazioni di tensione di liquidità. L'eventuale contabilizzazione delle componenti perequative ARERA basata sull'emissione delle liste di carico andrebbe inoltre ad appesantire la gestione delle somme a residuo che certamente si formeranno.

### ***Sul mancato versamento delle componenti perequative sono dovute sanzioni?***

Collegato al discorso di cui ai paragrafi precedenti, in merito all'incasso "tardivo" delle componenti perequative, è lecito ragionare sul trattamento del mancato versamento delle componenti perequative (che si accompagna al mancato versamento TARI dal momento che sono riscosse congiuntamente). Dal momento che tali entrate non si possono configurare come tributi, sulle stesse non è dovuta sanzione in caso di omesso o tardivo versamento. Al momento dell'incasso della TARI non versata per l'anno 2024, anche qualora ciò si dovesse verificare a seguito dell'invio di avviso di accertamento esecutivo nell'annualità 2027, il Comune andrà a

rendicontare le quote che verserà a CSEA il 31 marzo dell'annualità successiva. Nella determinazione dell'importo da porre a base del calcolo sanzionatorio è opportuno non considerare le componenti perequative non versate, che come anticipato non generano sanzioni. Tuttavia anche su tali somme restano dovuti gli interessi.

***Le componenti perequative sono dovute in misura intera anche nel caso di apertura o cessazione dell'utenza in corso d'anno?***

ARERA ha specificatamente indicato che l'unità di misura delle componenti perequative è "euro per utenza per anno". Ciò lascia supporre che non vi siano motivi ostativi ad una frazionabilità delle stesse in caso di occupazione parziale degli immobili in corso d'annualità. Per il calcolo esse dovrebbero quindi seguire la medesima determinazione che il Comune ha previsto per la TARI: siamo a conoscenza che sul territorio nazionale vi siano enti che hanno mantenuto un'impostazione simile a quella prevista con TARSU, facendo decorrere le variazioni dal primo giorno del bimestre solare successivo; altri enti hanno preferito utilizzare un criterio simile a quello dell'IMU, calcolando quindi i periodi di soggettività passiva in mesi sulla base dell'occupazione maggiore o minore di 15 giorni; altri ancora hanno preferito adottare il criterio più puntuale facendo decorrere gli obblighi tributari dal giorno effettivo della variazione. In tutti e tre i casi si ritiene legittimo mantenere la medesima modalità di quantificazione per le componenti perequative.

La frazionabilità in corso d'anno scongiura anche il fenomeno della doppia tassazione nel caso di avvicendamento tra due soggetti passivi: qualora il soggetto A lasci l'alloggio il 30 giugno ed il soggetto B subentri dal 1° luglio, i due non sarebbero chiamati al versamento delle componenti perequative per intero, ma ciascuno pagherebbe sulla base dei periodi di effettiva occupazione evitando la duplicazione dell'onere. Inoltre si pensi allo stesso soggetto che cambi Comune in corso d'anno: l'assenza di frazionabilità comporterebbe l'illogico versamento di due componenti perequative, sia nel Comune da cui il soggetto è emigrato e sia in quello di immigrazione.

***In presenza di riduzioni TARI, le componenti perequative subiscono lo stesso trattamento?***

Discorso differente dalla frazionabilità in corso d'anno andrebbe svolto per l'incidenza delle riduzioni TARI sulle componenti perequative. Non pare infatti logico che l'eventuale riduzione ad esempio per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, vada ad incidere anche sulla quota perequativa dovuta dall'utenza. Alla base della logica perequativa c'è infatti la compartecipazione ai costi di smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati in mare e alle agevolazioni per le popolazioni colpite da calamità naturali: tale compartecipazione non dovrebbe essere inficiata dall'ubicazione dell'utenza nel Comune (dentro o fuori dal perimetro di raccolta) così come ad esempio dall'effettuazione della pratica del compostaggio o delle caratteristiche di ruralità dell'utenza.

Sulle esenzioni/esclusioni è invece bene soffermarsi in quanto se da un lato appare coerente con le disposizioni di ARERA la mancata applicazione nel secondo caso (in quanto l'esclusione configura l'assenza di soggettività passiva e di presupposto impositivo), altrettanto non può dirsi

per le esenzioni riconosciute da disposizioni regolamentari (ad esempio per motivi di reddito o di premialità). In questo ultimo caso la soggettività passiva infatti sussiste, ma la TARI non viene addebitata sulla base di considerazioni estranee alla fruizione del servizio, che infatti anche per tali utenze è garantito. Subentra tuttavia in questo caso un limite di importo minimo che annulla di fatto l'obbligo di versamento a carico del contribuente.

In conclusione possiamo quindi affermare che le componenti perequative dovranno essere corrisposte in forma piena anche in presenza di riduzioni spettanti sulla quota TARI.

### ***L'importo del TEFA viene calcolato comprendendo anche le componenti perequative?***

La norma istitutiva del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) stabilisce che il tributo è

commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

e che lo stesso è

determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa.

La maggiorazione deve quindi prendere a base di calcolo soltanto la quota TARI, escludendo le componenti perequative dal calcolo.

### ***Come si provvederà a dare evidenza ai contribuenti circa l'addebito delle componenti perequative?***

Dal momento che le componenti perequative saranno applicate su tutto il territorio nazionale a decorrere dal 2024 sussiste l'onere di informare i contribuenti sull'applicazione di tali maggiori quote. Sul punto è sufficientemente chiara la Deliberazione ARERA 386/2023 che all'articolo 2 stabilisce che nei documenti di riscossione debba essere fornita separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative ed impone ai soggetti Gestori della Tariffa di inserire nell'avviso di pagamento, relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite.

### ***L'importo da richiedere all'interno degli avvisi di pagamento a titolo di componenti perequative va arrotondato all'euro?***

Un problema applicativo notevole consiste nella determinazione degli importi da addebitare ai contribuenti, in quanto com'è noto l'arrotondamento delle somme dovute è disciplinato dall'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce quanto segue:

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Tuttavia, applicando la disposizione di cui sopra, le componenti perequative se applicate congiuntamente genererebbero un importo dovuto ed arrotondato sempre differente da quanto effettivamente determinato da ARERA, pari a 1,60 €/utenza. Vista l'esiguità dell'importo il rischio è che in presenza del medesimo codice tributo utilizzato per la TARI (3944) ed in caso di arrotondamenti, le somme riscosse dal Comune siano anche parecchio differenti da quelle originariamente previste dall'Autorità.

Si suggerisce allora l'inserimento di tali importi (1,60 €/utenza moltiplicato per il numero complessivo di utenze, fermo quanto stabilito in precedenza sulla contabilizzazione di queste ultime) in un differente rigo del modello F24, evitando l'applicazione di qualsivoglia arrotondamento, che non risulta dovuto in quanto non si tratta di somme dovute a titolo di tributo. Tale impostazione consentirebbe anche per il contribuente un'immediata distinzione delle 3 quote che troverà nell'avviso di pagamento: TARI, TEFA e Componenti perequative.

### ***Quando dovranno essere richieste le componenti perequative ai contribuenti?***

La quasi totalità dei Comuni italiani provvede alla riscossione della TARI mediante rateizzazione ordinaria degli importi: è molto frequente che i Comuni applichino due rate, una in acconto e una a saldo, ma ci sono enti che arrivano ad applicare fino a 4 rate ordinarie nel corso dell'anno, talvolta richiedendo un conguaglio anche nell'anno successivo.

Nel presente approfondimento non si tornerà sulle problematiche connesse alla rateizzazione ed all'obbligo di utilizzare le tariffe TARI deliberate per l'anno di competenza solo per le riscossioni successive al 1° dicembre sulla base dei dati pubblicati entro il 28 ottobre sul sito del Dipartimento delle Finanze, sebbene ciò abbia comportato per i Comuni l'esigenza di individuare una scadenza a saldo nel mese di dicembre. Ad avviso di chi scrive è del tutto sensato provvedere ad imputare all'interno di tale rata (che dovrebbe essere a saldo e conguaglio) anche le componenti perequative, evitando una loro frammentazione nel corso della rateizzazione ordinaria. L'unico elemento da considerare in tal caso è costituito dalla cessazione in corso d'anno dell'utenza, in relazione alla quale si generano due scenari:

1. nel caso di Comuni che emettano una prima bollettazione in acconto utilizzando le tariffe dell'anno precedente, riservandosi poi una seconda spedizione di fine anno con gli importi deliberati dal Consiglio Comunale per quell'annualità, occorrerà verificare che le componenti perequative siano richieste anche a coloro che hanno provveduto alla cessazione dell'utenza in corso di anno e che quindi non riceverebbero la rata a saldo;
2. nel caso di Comuni che provvedono all'emissione di un'unica bollettazione già contenente le diverse rate calcolate sulla base delle tariffe approvate nello stesso anno, occorrerà provvedere al ricalcolo in caso di cessazione, tenendo in considerazione – nella nuova determinazione dell'importo a saldo che non coinciderà più con quanto trasmesso a causa dell'interruzione dell'utenza prima del 31 dicembre – anche le componenti perequative, da addebitare sulla base del frazionamento commentato sopra.

In conclusione, ai fini di una miglior gestione delle componenti perequative è preferibile un addebito unitario contemporaneamente ad una scadenza (preferibilmente l'ultima dell'anno)

evitando una frammentazione in più rate. Problemi potrebbero sorgere nel caso di scadenza successiva o troppo ravvicinata al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposta, in relazione alla necessità di rendicontare entro quella data a CSEA l'importo da riversare alla stessa, per la determinazione del quale il dato sulla riscossione risulterebbe decisivo sulla base di quanto indicato in precedenza relativamente al riconoscimento delle somme solo laddove effettivamente incassate.

### *Quale impostazione contabile in assenza di chiarimenti?*

Come anticipato le componenti perequative non hanno natura tributaria pertanto l'imputazione a bilancio più corretta sembrerebbe essere a Titolo III "Entrate extratributarie", tipologia 500. Corrispondentemente in spesa, il capitolo utilizzato per il trasferimento delle somme a CSEA dovrebbe essere iscritto al Titolo I, macroaggregato "Trasferimenti correnti". Tale impostazione, sufficiente per il solo anno 2024, dovrà poi essere integrata sui bilanci a partire dall'annualità 2025 al fine di prevedere il successivo riversamento di somme che CSEA riassegnerà ai comuni finalizzate al ristoro dei costi sostenuti dai gestori che avranno presentato specifica rendicontazione.

Un legittimo dubbio riguarda l'eventuale applicazione dell'Iva sulle componenti perequative AREA in considerazione del fatto che le somme rendicontate dai gestori saranno soggette a Iva. Una soluzione che solleverebbe i Comuni dalla gestione anche di questo aspetto sarebbe quella di qualificare il prelievo sul contribuente quale concorso alla costituzione dei Fondi, presso CSEA, per far fronte rispettivamente ad eventi eccezionali o calamitosi e allo smaltimento dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare. In tal senso si potrebbe individuare il capitolo in entrata corrispondente alle componenti perequative al Titolo II "Trasferimenti correnti" in luogo del citato Titolo III.